

## ORIGINE NON PREFERENZIALE E ORIGINE PREFERENZIALE

Il concetto di “origine” è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l’iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi. In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione.

### **Origine non preferenziale**

Per “origine non preferenziale” si intende, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari n. 2913/92 e 2454/921, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (articolo 242 del Codice Doganale Comunitario – Reg.CE 2913/92).

Al fine di acquisire l’origine non preferenziale italiana un prodotto deve subire una “trasformazione sostanziale sul territorio italiano. Deroghe a tale regola generale sono contenute negli allegati 10 e 11 del Regolamento 2454/933 dove soltanto per alcune voci doganali vengono evidenziate regole più specifiche.

In linea di massima si può dunque affermare che ai fini dell’origine non preferenziale è sufficiente (deroghe a parte) che una merce subisca una trasformazione sostanziale sul territorio indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione. L’eventuale apposizione in fattura della dicitura ad es. di “merce di origine italiana” è sufficiente per attestare che trattasi di merce che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 24 senza peraltro fornire alcuna informazione in merito all’origine preferenziale” (le cui regole di applicazione sono, come vedremo nella seconda parte, molto differenti).

### **Origine Preferenziale**

Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”. Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all’origine non preferenziale.

L’accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il Paese partner commerciale (ad es. Messico, Cile, etc.) o gruppo di Paesi (ad es., EFTA, SEE, etc)

Gli Accordi possono essere reperiti nel sito internet dell’Unione Europea (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=it>) contenente le varie Gazzette Ufficiali della UE contenenti gli accordi siglati con vari Paesi.